

STATUTO

CASA ACCOGLIENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALATONE LE VIA PAPA GIOVANNI
XXIII 5

Numero REA: LE - 305431

Codice fiscale: 04613490756

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

	- 3) varie ed eventuali.	
	- Prende la parola il presidente dell'assemblea Dell'Anna E-	
	liseo, il quale espone all'assemblea le ragioni, già note,	
	per le quali è necessario trasferire la sede sociale da Lec-	
	ce a Galatone, via Papa Giovanni XXIII N. 5, che quindi ces-	
	serà come unità locale e proseguirà come sede, con conseguen-	
	te modifica dell'art. 3, primo comma, nonché intervenire su	
	alcuni punti dello statuto, anche per venire incontro alle	
	richieste pervenute dalla Direzione Provinciale del Lavoro	
	di Lecce, ed in particolare prevedere che l'assemblea di se-	
	conda convocazione non possa essere convocata nello stesso	
	giorno della prima, con la conseguente modifica dell'art.	
	22, primo comma e meglio specificare le modalità di approva-	
	zione del bilancio e della destinazione degli eventuali uti-	
	li, con conseguente approvazione ed introduzione nello statu-	
	to dell'art. 23 bis nel testo che viene proposto per l'appro-	
	vazione all'assemblea. Terminata la relazione del presiden-	
	te, dopo breve discussione, l'assemblea delibera all'unani-	
	mità e con voto palese:	
	- PRIMO: di trasferire la sede sociale da Lecce a Galatone	
	(Le) alla via Papa Giovanni XXIII N. 5, con conseguente modi-	
	fica dell'art. 3, primo comma dello statuto sociale nel se-	
	guente nuovo testo:	
	" Art. 3 - Sede	
	- La cooperativa ha sede nel Comune di Galatone (Le). "	

	- SECONDO: di prevedere che l'assemblea di seconda convoca-	
	zione non possa tenersi nello stesso giorno dell'assemblea	
	di prima convocazione, con conseguente modifica dell'art. 22	
	primo comma nel seguente nuovo testo:	
	" Art. 22 – Assemblea. Convocazione	
	- L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo median-	
	te avviso contenente l'indicazione delle materie da tratta-	
	re, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e	
	della seconda convocazione che non può essere fissata nello	
	stesso giorno della prima; l'avviso deve essere recapito ai	
	soci, almeno sette giorni prima dell'adunanza, nel domicilio	
	risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o	
	con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ri-	
	cevimento. "	
	- TERZO: di approvare ed adottare il nuovo art. 23 bis nel	
	seguente testo:	
	" Art. 23 bis - Esercizio sociale e bilancio	
	- L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	- Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provve-	
	de alla compilazione del progetto di bilancio in conformità	
	delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'as-	
	semblea dei soci entro i termini previsti dall'art. 2364 del	
	C.C..	
	- L'organo amministrativo dovrà, altresì, provvedere a speci-	

	ficare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-	
	guimento degli scopi statutari in conformità con il caratte-	
	re cooperativo della società.	
	- L'Assemblea che approva il bilancio, delibera anche sulla	
	destinazione dell'eventuale utile al netto di tutte le spese	
	ed i costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e	
	le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il tratta-	
	mento economico, come segue:	
	- 1) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva lega-	
	le;	
	- 2) una quota al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge	
	59/92, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	- 3) una quota, ad eventuale rivalutazione del capitale so-	
	ciale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 del-	
	la legge 59/92;	
	- 4) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limi-	
	te stabilito dal codice civile per le cooperative a mutua-	
	lità prevalente;	
	- 5) il restante andrà devoluto al fondo di riserva straordi-	
	naria indivisibile ai sensi dell'art. 12 della legge 904/77	
	destinata ai fondi mutualistici.	
	- L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costi-	
	tuzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	

	tra i soci non cooperatori.	
	- La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari	
	dei soci non cooperatori. "	
	- Il presidente dell'assemblea, accertato l'esito della vota-	
	zione, attesta che la presente deliberazione è stata assunta	
	all'unanimità con voto palese.	
	- Il presidente mi consegna il testo dello statuto come so-	
	pra modificato che si allega sotto la lettera "B".	
	- Non essendovi altro a deliberare il presidente dichiara	
	sciolta la seduta e sono le ore diciotto e quaranta.	
	- Ai soli fini dell'art. 111-ter delle disposizioni di attua-	
	zione del codice civile il comparente dichiara che l'indiriz-	
	zo ove è posta la sede della società è il seguente: Galatone	
	(Le), via Papa Giovanni XXIII N. 5.	
	- Il comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato di	
	cui si dichiara edotto per averne preso visione prima d'ora.	
	- Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del-	
	l'art. 19 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972	
	N. 642.	
	- E richiesto io notaio ho redatto il presente verbale che	
	ho letto, alla presenza dei soci, al richiedente e presiden-	
	te dell'assemblea, il quale mi dichiara di approvarlo.	

6 di 41

allegato "A..." all'atto n. 1791 di raccolta

**"CASA ACCOGLIENZA
- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"**

FOGLIO PRESENZE

- Assemblea del 22 dicembre 2016

- SOCI

- 1) DELL'ANNA ELISEO

Eliseo Dell'Anna

- 2) CAPPELLI ANTONIO

PER DELEGA *Antonio Capelli*

- 3) CAPPELLI ROBERTO

PER DELEGA *Roberto Capelli*

- 4) LADOGANA GIUSEPPE

Giuseppe Ladogana

- 5) LADOGANA NICOLA

Nicola Ladogana

- 6) SCHETTINO MICHELE

Michele Schettino

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- DELL'ANNA ELISEO - Presidente

Eliseo Dell'Anna

- CAPPELLI ROBERTO - Vice presidente

- CAPPELLI ANTONIO - Consigliere

Eliseo Dell'Anna

Luca Di Pietro notaio



allegato "B" all'atto n. 1191 di raccolta

----- STATUTO -----

"CASA ACCOGLIENZA - Società Cooperativa Sociale - Onlus"

----- Art. 1 - Costituzione -----

- E' costituita una società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata "CASA ACCOGLIENZA - Società Cooperativa Sociale - Onlus".

----- Art. 2 - Norme applicabili -----

- Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V, Capo I, del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, di cui al Titolo V del Libro V, Capo VII, del codice civile.

----- Art. 3 - Sede -----

- La cooperativa ha sede nel Comune di Lecce.

- La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Lecce con semplice decisione dell'organo amministrativo; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato in questo articolo.

- Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

----- Art. 4 - Durata -----

- La durata della società è illimitata. Ogni socio ha il di-

ritto di recedere dalla società in qualsiasi momento, con
un preavviso di almeno sei mesi. -----

----- Art. 5 - Scopo -----

- La Cooperativa Sociale non ha fini di lucro, è retta dallo scopo mutualistico e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi e di tutte le attività connesse e ad essa riconducibili, nonché strumentali al conseguimento dello scopo mutualistico ed orientati in via prioritaria ma non esclusiva ai bisogni rilevati all'interno della Comunità Locale di appartenenza. -----

- La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativistico mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, il volontariato solidale, la pace, la convivenza fra i popoli, la democrazia, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. -----

- La Cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1 lett. 13), secondo le modalità previste dalla normativa in materia, che in quanto funzionalmente collegate ai servizi di cui al comma precedente consentono l'integrazione sociale di persone svantaggiate at-

traverso il loro inserimento nel mondo del lavoro. -----

- La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, coopera attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese, imprese sociali ed organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. -----

- La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali. -----

- La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, del volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo grazie all'apporto dei soci l'autogestione responsabile dell'impresa. -----

- La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. -----

----- **Art. 6 - Oggetto Sociale** -----

- Considerato lo scopo della Società, come definito all'ar-

	titolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come og- getto: ----- - A) ai sensi dell'art. 1 lettera A) della legge 8 novembre 1991 N. 381, l'intervento nel campo socio-assistenziale, sa- nitario, riabilitativo, educativo e formativo con la promo- zione e la gestione di attività e servizi sociali, sanita- ri, educativi, didattici, ricreativi. In particolare promuo- vendo e gestendo: ----- - centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione ed altre strutture con carat- tere animativo - culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita; ----- - attività di animazione, di turismo sociale, scolastiche ed asilo nido; ----- - organizzazione e realizzazione di attività di formazione e orientamento educativo; ----- - attività di sensibilizzazione ed animazione della comu- nità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; ----- - l'organizzazione di congressi, conferenze, concerti e ma- nifestazioni promozionali. ----- - Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà: -----	
	4	

- stipulare, con enti pubblici e privati, contratti e convenzioni, accordi di programma e protocolli di intesa, per la progettazione, organizzazione e gestioni di specifici programmi finalizzati alla realizzazione degli scopi sociali; -----

- potrà richiedere ed utilizzare finanziamenti disposti dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione; -----

- compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. -----

- Al fine di stimolare lo spirito di previdenza e risparmio fra i soci, la cooperativa potrà anche curare, ma limitatamente ai soci, forme di raccolta e prestito, ai sensi di legge, che dovranno essere disciplinate con apposito regolamento, predisposto dall'organo amministrativo ed approvato, dall'assemblea dei soci, e sempre al fine del conseguimento dell'oggetto sociale. -----

- Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano il relativo esercizio. -----

- La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci. -----

----- Art. 7 - Numero e categorie di soci -----

- | | | |
|--|---|--|
| | - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. ----- | |
| | - Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: ----- | |
| | - a) SOCI LAVORATORI che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. ----- | |
| | - Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. ----- | |
| | - Possono essere soci lavoratori "persone svantaggiate" di cui all'art. 4 della L. 381/91 che devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa. | |
| | - La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione. - | |
| | - b) SOCI VOLONTARI che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei Soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. | |



no luo

Luca Di Roberto

Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. -----

- Lo status di Socio è unico e comporta identica titolarità di doveri e di diritti, è esclusa ogni altra forma di partecipazione, anche temporanea, alla cooperativa. -----

- Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci possono instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. -----

- In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci. -----

----- **Art. 8 - Procedura di ammissione** -----

- Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente: -----

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza e attività svolta; -----

- b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli

15 di 41

bro dei Soci. -----

- A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio,
lo stesso aderisce in forma scritta alla relativa discipli-
na contenuta nel regolamento. -----

- Il Consiglio nel caso di diniego di ammissione deve moti-
vare le ragioni del rifiuto entro sessanta giorni e la rela-
tiva delibera e comunicarla all'interessato. -----

- Per statuizione sociale è considerato fondato e non censu-
rabile il diniego quando l'aspirante socio non riveste le
condizioni per l'ammissione previste dalla legge o dall'at-
to costitutivo o dal regolamento, o altra delibera del Con-
siglio o perché le dimensioni dell'impresa o le condizioni
di mercato sono tali da rendere sconsigliabile, al momento
della richiesta di ammissione, l'aumento del numero di so-
ci. -----

- Nell'ipotesi di diniego di ammissione non motivato e nei
casi previsti dalla legge l'aspirante socio può chiedere
che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei
soci in occasione della sua prima e successiva convocazio-
ne. -----

- Nel caso di deliberazione difforme da quella del consi-
glio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire
quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assu-
mersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

- Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione

di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte nell'ipotesi di diniego formalmente contestato dall'aspirante socio. -----

----- Art. 9 - Quota sociale di ammissione e divieti -----

- La quota sociale non può essere inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). -----

- L'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del Bilancio e su proposta dell'Organo Amministrativo, può determinare un sovrapprezzo da corrispondere all'atto dell'ammissione a socio. -----

- E' fatto divieto ai soci cooperatori, dipendenti e soci speciali e sovventori, quando si tratti di persone fisiche, di iscriversi contemporaneamente o di essere già iscritti ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali.

----- Art. 10 - Diritti e obblighi del Socio -----

- I soci hanno diritto di: -----

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali; -----

- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali; -----

- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti che si riferiscono alla gestione sociale; -----

- d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affa-



Luca Di Pietro notaio
Luca Di Pietro

ri sociali e consultare con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. -----

- Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i Soci sono obbligati a: -----

- 1) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo, la quota sociale di ammissione e l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea; -----

- 2) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa; -----

- 3) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. -----

- Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro dei Soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. -----

----- **Art. 11 - Perdita della qualità di Socio** -----

----- **Intrasferibilità della quota** -----

- La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. -----

- Le quote dei Soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri Soci con effetto verso la Cooperativa. -----

----- Art. 12 - Recesso del Socio -----

- Il Socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il Socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo Amministrativo. -----

- Nel caso di Socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il Socio si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso. -----

----- Art. 13 - Esclusione del Socio -----

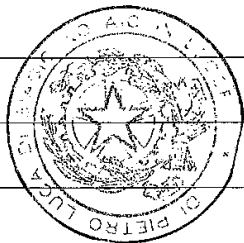
- L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio: -----

- a) che non risulti avere o abbia perduti i requisiti previsti per la partecipazione alla Società; -----

- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9; -----

- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto; -----

- d) che si renda moroso nel pagamento della quota sotto-



Luca Di Pietro
Luca Di Pietro
Luca Di Pietro

scritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa; -----

- e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; -----

- f) nei casi inderogabilmente previsti dalla legge. -----

- Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del Socio lavoratore che abbia risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. -----

- Art. 14 - Delibere di recesso ed esclusione del Socio -

- Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

- Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione di accoglimento del recesso o di esclusione del Socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato. -----

----- Art. 15 - Liquidazione -----

- I Soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore al-

l'importo effettivamente versato. -----

- La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. -----

- Il pagamento è effettuato entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

- Se il Socio receduto o escluso non richiede il rimborso della quota e dell'eventuale sovrapprezzo entro l'anno successivo al recesso o all'esclusione, tali importi saranno accorpati provvisoriamente in apposita riserva. -----

----- **Art. 16 - Morte del Socio** -----

- In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata. Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. -----

- **Art. 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci cessati** -----

- La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'eser-

cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

- Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile. -----

- La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile. -----

- Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----

- Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del Socio defunto. -----

----- **Art. 18 - Patrimonio sociale** -----

- Il patrimonio della società è costituito: -----

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle

quote dei soci cooperatori; -----

- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione; -----

- c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo; -----

- d) da ogni altra riserva costituita volontariamente e/o prevista dalla legge. -----

----- **Art. 19 - Capitale sociale** -----

- Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro cinquanta. -----

- L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo. -----

- La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 codice civile e seguenti. -----

- In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dell'organo amministrativo. -----

- Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. -----

- Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad

essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per
oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della
società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono
essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di
cauzione del corrispondente importo in danaro presso la so-
cietà. -----

- Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si ap-
plica quanto disposto dall'articolo 2464 del codice civile.

- L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme
restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costi-
tuzione di riserve indivisibili. L'Assemblea può deliberare
la ripartizione di ristorni ai soci unicamente in modo pro-
porzionale alla quantità ed alla qualità degli scambi mutua-
listici non altrimenti che nei modi dettati dal Codice Civi-
le e dalle leggi speciali in materia. -----

- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società
con il suo patrimonio. -----

----- **Art. 20 - Ristorni** -----

- L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle
leggi vigenti in materia, può deliberare su proposta del-
l'organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori,
trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno. Il ri-
storno è ripartito tra i soci in proporzione alla qualità e
alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con
i criteri stabiliti dall'apposito regolamento. -----

- I ristorni possono essere erogati in denaro, ovvero mediante aumento gratuito delle quote sottoscritte e versate. -

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori. -----

- **Art. 21 - Sistema di amministrazione e organi sociali** -

- La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono: -----

- a) l'Assemblea dei soci; -----

- b) l'Organo Amministrativo; -----

- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato; -----

- d) il Revisore dei Conti, se nominato. -----

----- **Art. 22 - Assemblea. Convocazione** -----

- L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che non può essere fissata nello stesso giorno della prima; l'avviso deve essere recapito ai soci, almeno sette giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. -----

- L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-

le o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a
180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio)
così come previsto dal presente statuto. -----

- Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia
ritenuto necessario dall'organo amministrativo, dal colle-
gio sindacale nei casi previsti dall'art. 2428 del c.c. o
ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazio-
ne delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano
almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto al momento
della richiesta. -----

- In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo en-
tro trenta giorni dalla data di presentazione della richie-
sta stessa. -----

- **Art. 23 - Deliberazioni dei soci riuniti in assemblea** -

- I soci deliberano sulle materie riservate alla loro compe-
tenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argo-
menti che uno o più amministratori od almeno un terzo del
numero complessivo degli aventi diritto al voto, sottopongo-
no alla loro approvazione. -----

- In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: ----

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ri-
storno e la distribuzione degli utili; -----

- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'or-
gano amministrativo; -----

- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio

	sindacale e del revisore, se nominati; -----	
	- 4) la modificazione dello statuto; -----	
	- 5) la scelta di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----	
	- 6) la nomina dei liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione. -----	
	- Le deliberazioni di competenza dei soci sono assunte, ai fini della loro validità, con le modalità previste dall'articolo 2368 codice civile. -----	
	----- Art. 23 bis - Esercizio sociale e bilancio -----	
	- L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----	
	- Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio in conformità delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i termini previsti dall'art. 2364 del C.C.. -----	
	- L'organo amministrativo dovrà, altresì, provvedere a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società. -----	
	- L'Assemblea che approva il bilancio, delibera anche sulla destinazione dell'eventuale utile al netto di tutte le spese ed i costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti	
	20	

e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il
trattamento economico, come segue: -----

- 1) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva le-
gale; -----

- 2) una quota al Fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge
59/92, nella misura prevista dalla legge medesima; -----

- 3) una quota, ad eventuale rivalutazione del capitale so-
ciale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7
della legge 59/92; -----

- 4) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limi-
te stabilito dal codice civile per le cooperative a mutua-
lità prevalente; -----

- 5) il restante andrà devoluto al fondo di riserva straor-
dinaria indivisibile ai sensi dell'art. 12 della legge
904/77 destinata ai fondi mutualistici. -----

- L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme
restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costi-
tuzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibi-
li tra i soci non cooperatori. -----

- La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per
distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misu-
ra massima prevista dalla legge per le cooperative a mutua-
lità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finan-
ziari dei soci non cooperatori. -----

----- Art. 24 - Costituzione dell'assemblea -----

- L'assemblea è validamente costituita: -----

- in prima convocazione quando intervengono personalmente
la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; -----

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci
presenti. -----

- Per la validità delle deliberazione dell'assemblea, sia
in prima che in seconda convocazione, è necessaria la mag-
gioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresen-
ti. -----

- Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la
liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda
convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole
dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti al soci presenti o
rappresentati. -----

----- Art. 25 - Diritto di voto -----

- Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da al-
meno novanta giorni nel Libro dei Soci. I soci con minore
anzianità di iscrizione possono partecipare all'assemblea
senza diritto di intervento e di voto. -----

- Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il va-
lore della quota posseduta. -----

- Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i
soci titolari di partecipazioni per le quali espresse dispo-
sizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di

voto. -----

----- **Art. 26 - Presidenza dell'assemblea** -----

- L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. -----

- La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. -----

- Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Delle deliberazioni dell'Assemblea si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, che deve essere trascritto nel Libro delle Decisioni dell'Assemblea dei Soci. -----

----- **Art. 27 - Amministrazione** -----

- La Cooperativa potrà essere amministrata, con scelta da adottarsi dai soci alla scadenza del mandato del precedente organo di amministrazione, o da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di tre ed un massimo di cinque. -----

- In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'am-

	ministrazione della cooperativa può essere affidata anche a	
	soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione sia scelta tra i soci. -----	
	- L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra	
	i soci cooperatori. -----	
	- Gli amministratori restano in carica per il periodo deter-	
	minato dai soci al momento della nomina, comunque non supe-	
	riore a tre esercizi. Essi possono essere ridetti. -----	
	- La cessazione degli amministratori per scadenza del perio-	
	do determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il	
	nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. -----	
	- Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suo	
	membri un presidente e un vice presidente. -----	
	- Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito e-	
	nunciati per il consiglio di amministrazione si intendono	
	assorbiti in capo all'amministratore unico, se nominato in	
	luogo del consiglio di amministrazione. -----	
	- È ammessa la rieleggibilità; non sono previsti limiti nel	
	numero di mandati consecutivi. -----	
	---- Art. 28 - Competenze dell'organo amministrativo ----	
	- L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri	
	per l'amministrazione e la gestione sia ordinaria che	
	straordinaria della Cooperativa, ad eccezione di quelli e-	
	spressamente riservati all'Assemblea dei Soci, dalla legge	

o dal presente Statuto. -----

- Esso compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto. -

- Il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art.2545-octies codice civile. -----

- Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione: -----

- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci; -----

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; -

- redigere i bilanci consuntivi e preventivi; -----

- compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto; -

- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; -----

- concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti; -----

- conferire procure, sia generali che speciali; -----

	- assumere e licenziare il personale della società; fissan-	
	done le mansioni e la retribuzione, ovvero delegare tali	
	poteri ad appositi organi e/o uffici; -----	
	- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza	
	e l'esclusione dei soci; -----	
	- determina la quota sociale di ammissione a fondo perdu-	
	to; -----	
	- deliberare l'istituzione di una sezione di attività per	
	la raccolta di prestiti; -----	
	- deliberare la costituzione, l'adesione o l'uscita da al-	
	tri Organismi, Enti o Società, salvo quanto previsto dal-	
	l'art.2361 codice civile; -----	
	- deliberare uno stato di temporanea difficoltà economica	
	della Cooperativa e adottare le conseguenti misure corret-	
	tive, secondo la disciplina dettata dal regolamento inter-	
	no. -----	
	- II Consiglio di Amministrazione, se nominato, può delega-	
	re tutti o parte dei suoi poteri, ad eccezione delle mate-	
	rie previste dall'art. 2381 comma 4° del codice civile,	
	dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione	
	dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutua-	
	listici con i soci, al Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione, al vice Presidenti del Consiglio di Amministra-	
	zione, ad uno o più dei propri componenti, anche disgiunta-	
	mente, ovvero ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni	

dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. -----

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori delegati, potranno compiere anche disgiuntamente tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione. -----

- Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. -----

- Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. -----

- I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. -----

- Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. -----

- Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a mag-

	gioranza del voti dei componenti. -----	
	- L'organo amministrativo può costituire Comitati Tecnici,	
	nominare: Direttori, Responsabili di Aree d'Intervento, Re-	
	sponsabili di Sedi Secondarie e Filiali, procuratori "ad	
	negozia" e mandatari in genere per determinati atti o cate-	
	gorie di atti. -----	
	Art. 29 - Convocazione e decisioni del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione -----	
	- Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presiden-	
	te tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui delibe-	
	rare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministra-	
	tori. -----	
	- La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data,	
	il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tut-	
	ti gli amministratori, ed ai componenti l'organo di con-	
	trollo, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicu-	
	rare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno pri-	
	ma. -----	
	- Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue de-	
	liberazioni sono valide, anche senza comunicazione forma-	
	le, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi, se nominati. -----	
	- Per la validità delle deliberazioni del consiglio di am-	
	ministrazione è necessaria la presenza effettiva della mag-	

gioranza dei membri in carica, le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente. -----

- Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, che deve essere trascritto nel Libro delle Decisioni degli amministratori. -----

----- **Art. 30 -- Rappresentanza legale** -----

- La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate, anche in giudizio, all'Organo amministrativo; in caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vice presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati. -----

----- **Art. 31 - Compensi nell'organo amministrativo** -----

- Al Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni, potrà essere assegnato un compenso, in occasione della nomina o con apposita delibera dell'assemblea dei soci al momento della nomina. -----

- Il Consiglio ripartirà fra i suoi membri tale compenso, con le modalità che essa stabilirà. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato. -----

	----- Art. 32 - Organo di controllo -----	
	- Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'articolo 2477 (controllo legale dei conti) codice civile, la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti o da un revisore unico, nominati, anche fra non soci, dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne determina il compenso annuale. -----	
	- Per decisione dei soci, anche se non obbligata per disposizioni normative, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico, scelti anche fra non soci. I sindaci o il revisore unico restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio dei sindaci o il revisore unico è stato, rispettivamente, ricostituito o nominato. I sindaci sono rieleggibili. -----	
	- Il collegio sindacale o il revisore unico vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento. -----	
	- Esercitano, inoltre, anche il controllo contabile. -----	
	30	

- Il compenso annuale all'organo di controllo è determinato dall'assemblea dei soci al momento della nomina. -----

----- Art. 33 - Clausola compromissoria -----

- Le parti interessate, si impegnano a ricorrere alla procedura di conciliazione di cui al presente comma, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale; tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento, di tempo in tempo vigente, del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Lecce, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del d. lgs. 5/2003; il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto. -----

- Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, che non abbiano trovato composizione secondo quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, comprese quelle in materia di recesso, esclusione, che dovessero insorgere tra la cooperativa e i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi o legatari del socio defunto e gli altri soci e/o la società e che abbiano oggetto diritti disponibi-

li relativi al rapporto sociale, nonché l'interpretazione
e/o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regola-
mentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli orga-
ni sociali competenti e/o impugnazioni di delibere assem-
bleari, comprese quelle promosse da amministratori, liqui-
datori e sindaci ovvero nei loro confronti con la sola ec-
cezione di quelle nelle quali la legge prevede l'interven-
to obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite
alla decisione della Camera Arbitrale, della Camera di Com-
mercio di Lecce. -----

- Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà se-
condo il regolamento di procedura della predetta Camera Ar-
bitrale di tempo in tempo vigente. -----

- L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, nel
rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura
civile (Art. 816 e ss.) e delle disposizioni degli artt.
34, 35, e 36 del Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n..
5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acqui-
stare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825, commi 2
e 3 c.p.c.. -----

----- Art. 34 - Regolamenti -----

- Per meglio disciplinare il funzionamento interno, soprat-
tutto disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i Soci
determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-
l'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà ela-

borare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente
all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previ-
ste per le modifiche statutarie. -----

----- Art. 35 - Disposizioni finali -----

- La cooperativa non può modificare la propria natura di
"cooperativa sociale". Qualsiasi delibera in tal senso com-
porta la sua automatica messa in liquidazione. -----

- In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea
dei soci nominerà uno o più liquidatori preferibilmente
tra i soci determinandone i poteri. -----

- L'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad al-
tre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fi-
ni di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'articolo 3 comma 190, della Legge 23 dicembre
1996, 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
(destinazione ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, prevista per le società coope-
rative dall'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n.
59). -----

----- Art. 37 - Norme di rinvio -----

- Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente
statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge. ----

Eliseo Dell'Amore

Luca Di Rello molino



41 di 41